



Emergenza Covid-19: l'Agenda Aperta di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Emergenza Covid-19: da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza l'**Agenda Aperta**, costantemente aggiornata nei contenuti, che ha l'obiettivo di informare le attività del terziario sui principali temi in questo difficilissimo momento. Con informazioni di sintesi utili: dagli ammortizzatori sociali, al fisco, al credito, ai provvedimenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi.

IN EVIDENZA

Regione Lombardia - ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020

Il 29 giugno è stata pubblicata da Regione Lombardia l'ordinanza n. 573 che definisce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Scarica l'ordinanza](#)

[Scarica l'Allegato 1](#)

Sondaggio Emergenza Covid-19 - Fisco e costo del lavoro

Vi invitiamo a rispondere al sondaggio che Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha predisposto e che da lunedì 29 giugno è stato inviato agli Associati.

Il sondaggio ha la finalità di valutare, in questa fase dell'emergenza Covid-19, gli interventi su fisco e costo del lavoro utili al sostegno del reddito e al rilancio dei consumi.

Il relativo questionario potrà essere compilato attraverso questo [link](#) e i risultati saranno resi disponibili sul [sito](#).

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA

Differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi - DPCM 27/6/2020 (Direzione Centrale Politiche e Servizi al Sistema)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020 (Serie Generale n. 162) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020, con cui è stato disposto il **differimento, dal 30 giugno 2020 al 20 luglio 2020**, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In particolare, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell'Iva e dell'Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 24 del "Decreto Rilancio", con cui è stata disposta la cancellazione del versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto Irap 2020.

Nel caso in cui i versamenti in parola vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2020, le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in parola, nello specifico, si applica:

- ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
- ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- ai soggetti che applicano il regime forfetario;
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Avvio credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici (Direzione Centrale Politiche e Servizi al Sistema)

L'art. 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) – come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Per l'attuazione della misura sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il credito d'imposta spetta a esercenti attività d'impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione europea in materia di aiuti de minimis.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. I termini, le modalità e il contenuto di tali comunicazioni sono stati definiti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29 aprile 2020.

Inoltre, con il Provvedimento di Banca d'Italia 21 aprile 2020 sono state individuate le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari devono trasmettere periodicamente e per via telematica a esercenti e professionisti, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Anche in questo caso le informazioni devono essere trasmesse entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Le informazioni trasmesse agli esercenti dovranno essere le seguenti:

- a) elenco delle operazioni di pagamento effettuate;
- b) numero e valore totale delle operazioni di pagamento;
- c) numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
- d) prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri: 1) ammontare delle commissioni totali effettuate sia dai consumatori finali, che da altri soggetti; 2) ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; 3) ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

- - - - -

Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 26 giugno 2020 (Fiscalità d'Impresa)

Come noto, il "Decreto Rilancio", attraverso la disciplina dettata dall'articolo 25, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, nella misura e alle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

Tuttavia, **nel caso di percezione di un contributo in tutto o in parte non spettante, è prevista la possibilità per il beneficiario, anche a seguito di rinuncia, di regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con il contestuale versamento delle relative sanzioni.**

Tanto premesso, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), con la Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

"8077" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";

"8078" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";

"8079" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo devono essere valorizzati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", i seguenti dati: nel campo "tipo", la lettera "R"; nessun valore nel campo "elementi identificativi"; nel campo "codice", uno dei codici tributo indicati sopra; nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato percepito il contributo; nel campo "importi a debito versati", l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

CONFCOMMERCO MI-LO-MB (Direzione Servizi Tributari)

Bonus facciate: spetta per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili e per le spese sostenute nel 2020, anche con lavori iniziati nel 2019 - Per gli interventi sulle parti comuni condominiali rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore

La legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2020) ha introdotto la detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (il cd. "bonus facciate").

Le spese sostenute per le opere accessorie, che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, rientrano nel c.d. "bonus facciate": si tratta, ad esempio, delle spese per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali.

Il "bonus facciate" si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Il "bonus facciate" spetta per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

Ai fini dell'imputazione delle spese, per le persone fisiche gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali si fa riferimento al criterio di cassa, cioè alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori a cui i pagamenti si riferiscono.

Per un lavoro iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, il contribuente può usufruire del "bonus facciate" solo per le spese sostenute nel 2020.

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici, invece, rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore del condominio o, in sua assenza, da uno dei condomini a ciò delegato, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Se il condominio ha eseguito il bonifico nel 2019, il "bonus facciate" non spetta, anche se le rate sono versate dai condomini nel 2020.

Se, invece, il bonifico del condominio è effettuato nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020, danno diritto all'agevolazione in esame (Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 191 del 23 giugno 2020).

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI

Nuovi aggiornamenti nelle convenzioni anti-Covid-19 e nelle altre soluzioni per la "Fase 2"

Oltre alle soluzioni direttamente legate al contenimento del Covid-19, crescono anche le convenzioni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza utili per affrontare i cambiamenti necessari e per gestire al meglio le diverse attività.

Le convenzioni sono in continuo aggiornamento:

[Convenzioni Anti-Covid-19](#)

[Altre Soluzioni per la Fase 2](#)

QUOTA ASSOCIATIVA 2020

Invitiamo, chi non avesse ancora provveduto, ad effettuare il versamento del contributo associativo per il corrente anno.

Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:

Banca Intesa - c/c intestato ad Unione

Codice IBAN IT31B030690179800000001969

Causale: quota 2020 ITALIAPROFESSIONI

Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.
